

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

N. 1

presentata dal Consigliere regionale
SCHIRRU

il 15 ottobre 2020

Modifiche ed integrazioni di alcune disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Modifica disposizioni Regolamento interno del Consiglio regionale On. Stefano Schirru

RELAZIONE

La proposta di modifica delle seguenti disposizioni regolamentari nasce dall'esigenza di rendere più snelli i lavori consiliari, attraverso la riduzione del termine stabilito per la durata degli interventi dei Consiglieri in sede di programmazione, esame e discussione degli argomenti, senza tuttavia pregiudicare il democratico svolgimento del confronto politico e il buon andamento dei lavori stessi.

Per agevolare i lavori delle Commissioni, in caso di convocazione in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, si è ritenuto opportuno ridurre il termine entro il quale tenere le riunioni.

Parimenti, per garantire efficacia ed efficienza, si è ritenuto di dover ridurre il termine per l'espressione del parere delle Commissioni, il termine di trasmissione della relazione da parte dell'Assessore competente (propedeutica al rapporto di verifica in Commissione sull'attività dell'Assessorato), e la durata dei relativi interventi dei singoli Commissari e dell'Assessore, così come di ridurre il termine per la presentazione delle relazioni al Consiglio.

Si è ritenuto, inoltre, di ridurre il termine previsto per la convocazione dell'Assemblea, considerato che la stessa avviene con strumenti informatici, che consentono ai Consiglieri di conoscere tempestivamente la data della riunione e l'ordine del giorno e quindi di svolgere il proprio mandato in modo completo e consapevole.

Da sottolineare la modifica proposta per la maggioranza richiesta per l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno (maggioranza assoluta dei componenti in luogo della prevista maggioranza dei due terzi dei votanti), che appare maggiormente garantista.

Infine, si è ritenuto di prevedere un termine, in quanto non contemplato, anche per gli interventi per fatto personale, uniformando pertanto la disciplina in materia.

Art. 23 Programmi dei lavori

1. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il metodo della programmazione.
2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi.
3. Il Presidente convoca preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti.
4. Ai fini della predisposizione del

Art. 23 Programmi dei lavori

programma la Giunta regionale può comunicare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere la propria proposta al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione e agli altri Gruppi.

5. Il programma bimestrale, predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

6. ABROGATO

7. Il programma bimestrale è approvato col consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza non si raggiunga la maggioranza dei tre quarti, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5, inserendo le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quarto degli argomenti da trattare.

8. Il programma bimestrale diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di **due minuti** ciascuno e di **dieci minuti** complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma bimestrale.

8 bis. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi precedenti.

8 ter. Il programma dei lavori del Consiglio determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato.

9. ABROGATO

Art. 23 bis **Calendario dei lavori**

1. Stabilito il programma bimestrale, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per definirne le modalità ed i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario mensile.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi. Il calendario è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi

8. Il programma bimestrale diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di **due minuti (termine invariato)** ciascuno e di **cinque minuti** complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma bimestrale.

Art. 23 bis **Calendario dei lavori**

dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi.

3. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di **due minuti** ciascuno e di **dieci minuti** complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno.

5. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i disegni di legge collegati alla finanziaria sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

6. Il calendario, approvato ai sensi del comma 2, individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando la data prevista per la conclusione dell'esame degli argomenti o per la votazione finale delle leggi. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito.

7. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, ove necessario, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Per l'esame e

3. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di **due minuti (termine invariato)** ciascuno e di **cinque minuti** complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

8. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori della Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa determina altresì i tempi riservati a ciascun relatore e a ciascun Gruppo per la discussione di ciascun argomento; per i disegni di legge di iniziativa della Giunta la quota di tempo riservata ai Gruppi di opposizione deve essere più ampia di quella riservata ai Gruppi della maggioranza. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti in esso costituite avendo riguardo alla loro consistenza numerica.

9. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 8, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per ciascun intervento dall'articolo 78.

10. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente, osservando i criteri di cui ai commi 8 e 9.

11. ABROGATO

12. I termini per gli interventi svolti dai consiglieri a titolo personale o per

richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

Art. 33

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio, su proposta della competente Commissione adottata a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, previa deliberazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo assunta col consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ai tre quarti dei componenti del Consiglio, assegna in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale un progetto di legge. La Commissione formula, entro un termine determinato, i singoli articoli e viene riservata all'Assemblea la votazione sugli stessi, con sole dichiarazioni finali di voto che non possono superare i dieci minuti.

2. Dell'assegnazione in sede redigente viene data comunicazione all'Assemblea. L'Assemblea può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di **cinque minuti**, ad un consigliere per Gruppo.

3. Ogni consigliere, anche non appartenente alla Commissione, può proporre a questa emendamenti.

Art. 33

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente

2. Dell'assegnazione in sede redigente viene data comunicazione all'Assemblea. L'Assemblea può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di **tre minuti**, ad un consigliere per Gruppo.

4. Nelle Commissioni operanti in sede redigente deve essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi consiliari; a tal fine il Presidente del Consiglio effettua le integrazioni sulla base delle designazioni fornite dai Gruppi.

5. Ogni Gruppo rappresentato nella Commissione esprime tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al corrispondente Gruppo in Aula. Ogni commissario esprime, anche ai fini del numero legale, un numero di voti pari al totale dei consiglieri iscritti al Gruppo cui appartiene diviso per il numero dei componenti dello stesso nella Commissione.

6. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, la Giunta o un consigliere possono proporre questione pregiudiziale per sottoporre il progetto di legge alla procedura normale di esame e di approvazione ed hanno facoltà di parlare per **dieci minuti**. Nella discussione può prendere la parola soltanto un consigliere per Gruppo per non più di **cinque minuti** ciascuno. Chiusa la discussione il Consiglio decide votando per alzata di mano.

7. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia istituzionale e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 38

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale del Consiglio. Le riunioni delle Commissioni non possono aver luogo in concomitanza con le sedute dell'Assemblea, salvo

6. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, la Giunta o un consigliere possono proporre questione pregiudiziale per sottoporre il progetto di legge alla procedura normale di esame e di approvazione ed hanno facoltà di parlare per **cinque minuti**. Nella discussione può prendere la parola soltanto un consigliere per Gruppo per non più di **tre minuti** ciascuno. Chiusa la discussione il Consiglio decide votando per alzata di mano.

Art. 38

Convocazione delle Commissioni

espressa deroga del Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi.

2. Le convocazioni devono essere diramate almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, e devono contenere l'ordine del giorno della riunione.

3. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne facciano richiesta: il Presidente del Consiglio, anche su domanda della Giunta; quattro componenti la Commissione; un Gruppo consiliare tramite il proprio Presidente. La riunione della Commissione deve avvenire entro **dieci giorni** dalla richiesta.

4. La Giunta viene informata delle riunioni delle Commissioni e ha facoltà di farvi intervenire un suo rappresentante.

Art. 45 Pareri interni

1. Ogni Commissione ha sempre l'obbligo di chiedere, prima della conclusione dell'esame di un provvedimento, il parere della Commissione finanze ogniqualvolta il progetto implichi entrate o spese sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendono apportare; detto provvedimento viene iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione finanze. Tali pareri sono dati per iscritto.

2. La Commissione finanze nomina,

3. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne facciano richiesta: il Presidente del Consiglio, anche su domanda della Giunta; quattro componenti la Commissione; un Gruppo consiliare tramite il proprio Presidente. La riunione della Commissione deve avvenire entro **cinque giorni** dalla richiesta.

Art. 45 Pareri interni

per il provvedimento sul quale abbia formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio, perché esprima in Assemblea, sugli emendamenti finanziari, le valutazioni previste dal comma 13 dell'articolo 84.

3. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere, prima della votazione finale di un progetto di legge, il parere della Commissione autonomia e/o della Commissione politiche comunitarie, ogni qualvolta il progetto contenga, negli articoli approvati dalla Commissione, norme che modifichino l'ordinamento della Regione, i rapporti con lo Stato e gli enti locali, lo stato giuridico del personale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, ovvero sollevi questioni relative alla sua conformità con gli obblighi comunitari o attinenti alla tutela dei diritti civili e ai rapporti di cooperazione della Regione a livello internazionale e comunitario.

4. Il progetto di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione autonomia e/o della Commissione politiche comunitarie.

5. Il parere è dato per iscritto e viene allegato alla relazione della Commissione che l'ha richiesto; può essere illustrato alla stessa dal Presidente o dal suo delegato.

6. La Commissione autonomia e la Commissione politiche comunitarie nominano, per ogni progetto di legge su cui abbiano formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio perché esprima un parere sugli emendamenti presentati in Aula ed attinenti alle materie di cui al comma 3.

7. All'atto dell'assegnazione alla

Commissione competente di un progetto di legge il cui oggetto coinvolge in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il Presidente del Consiglio prescrive che la Commissione cui il progetto è assegnato debba richiedere, prima dell'inizio della discussione, il parere delle altre Commissioni competenti.

8. Se una Commissione su un argomento di sua competenza ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

9. Qualora una Commissione ritenga di dover esprimere un parere, per aspetti di sua competenza, su un provvedimento assegnato ad un'altra Commissione, può proporre la questione al Presidente del Consiglio, che decide in merito.

10. Qualora entro **quindici giorni**, o **otto giorni** in caso della procedura abbreviata prevista dall'articolo 101, a decorrere dalla comunicazione della richiesta, non vengano espressi i suddetti pareri, si intende che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire. Questo termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 47 **Rapporto di verifica**

1. L'Assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno **quindici giorni** prima, è tenuto a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, almeno una volta all'anno, e quando la Commissione stessa lo richieda, informandone il Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato, dando atto dello stato di attuazione

10. Qualora entro **otto giorni**, o **tre giorni** in caso della procedura abbreviata prevista dall'articolo 101, a decorrere dalla comunicazione della richiesta, non vengano espressi i suddetti pareri, si intende che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire. Questo termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 47 **Rapporto di verifica**

1. L'Assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno **otto giorni** prima, è tenuto a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, almeno una volta all'anno, e quando la Commissione stessa lo richieda, informandone il Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato, dando atto dello stato di attuazione delle leggi regionali di relativa

delle leggi regionali di relativa competenza.

2. Sul rapporto dell'Assessore, che non può eccedere la durata di **trenta minuti**, i singoli Commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni.

3. Ciascun intervento dei singoli Commissari ed ogni risposta dell'Assessore non possono superare i **cinque minuti**.

Art. 48 Relazioni al Consiglio

1. Per la discussione davanti al Consiglio degli argomenti di sua competenza, la Commissione nomina uno o più relatori di maggioranza.

2. È facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione presentare proprie relazioni scritte.

3. I consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori possono presentare proprie relazioni.

4. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di **dieci giorni** dalla conclusione dell'esame in Commissione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio fino a **trenta giorni**.

5. Gli stessi termini valgono per la presentazione di pareri.

Art. 54 Convocazione dell'Assemblea

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti di Gruppo

competenza.

2. Sul rapporto dell'Assessore, che non può eccedere la durata di **quindici minuti**, i singoli Commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni.

3. Ciascun intervento dei singoli Commissari ed ogni risposta dell'Assessore non possono superare i **tre minuti**.

Art. 48 Relazioni al Consiglio

4. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di **sette giorni** dalla conclusione dell'esame in Commissione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio fino a **quattordici giorni**.

Art. 54 Convocazione dell'Assemblea

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti di Gruppo

ai sensi del comma 4 dell'articolo 22. L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere di regola almeno **cinque giorni** prima della data della riunione.

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei componenti.

3. Quando la convocazione è richiesta dal Presidente della Regione o da un quarto dei componenti, il Presidente del Consiglio provvede immediatamente alla convocazione. La riunione deve essere tenuta entro **dieci giorni** dalla richiesta.

4. ABROGATO.

Art. 55 **Ordine del giorno delle sedute**

1. L'ordine del giorno della seduta è affisso all'Albo. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti dei votanti; sull'argomento può parlare, per non più di **cinque minuti**, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei consiglieri.

3. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa con **la maggioranza dei due terzi dei votanti**.

ai sensi del comma 4 dell'articolo 22. L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere di regola almeno **tre giorni** prima della data della riunione.

3. Quando la convocazione è richiesta dal Presidente della Regione o da un quarto dei componenti, il Presidente del Consiglio provvede immediatamente alla convocazione. La riunione deve essere tenuta entro **cinque giorni** dalla richiesta.

Art. 55 **Ordine del giorno delle sedute**

2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti dei votanti; sull'argomento può parlare, per non più di **tre minuti**, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei consiglieri.

3. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa con **la maggioranza assoluta dei componenti**.

Art. 58
Numero legale

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale per la Sardegna, se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti-votanti.

2. La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo e il Consiglio stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

3. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima di votazioni che si devono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

4. Per accertare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina la verifica mediante procedimento elettronico.

4 bis. I richiedenti che non partecipano alla verifica sono comunque considerati presenti agli effetti del numero legale.

5. I consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.

6. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di **trenta minuti**, oppure

Art. 58
Numero legale

6. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di **quindici minuti**, oppure

scioglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno feriale all'ora medesima della convocazione del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

scioglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno feriale all'ora medesima della convocazione del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

7. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta nei termini di cui al comma 6.

8. Nelle votazioni per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, i consiglieri presenti i quali prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. Nelle votazioni per alzata di mano, agli effetti del computo del numero legale, i consiglieri presenti nell'Aula, i quali non partecipano ad una votazione, sono considerati astenuti.

9. Nelle votazioni con procedimento elettronico, agli effetti del computo delle presenze, vengono considerati assenti i consiglieri che, pur presenti in Aula, non abbiano partecipato alla votazione. La partecipazione alla votazione di un numero di consiglieri inferiore alla metà più uno dei componenti l'Assemblea equivale alla mancanza del numero legale.

Art. 78 **Durata degli interventi**

1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea, non può eccedere i **dieci minuti**. Tale termine è elevato a **sessanta** per la Giunta

Art. 78 **Durata degli interventi**

1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea, non può eccedere i **sette minuti**. Tale termine è elevato a **venti** per la Giunta

regionale e a **quindici minuti** per gli interventi dei consiglieri soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche; prima della chiusura della discussione generale il Presidente della Regione ha diritto di replica per non più di **trenta minuti**.

2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione sul complesso dell'articolo e degli emendamenti, per non più di **sei minuti** anche se sia proponente di più emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di **sei minuti** fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda.

3. ABROGATO

4. Trascorsi i termini stabiliti dai commi 1 e 2, il Presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

5. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

6. I consiglieri possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi, dati nominativi e numerici. Ai resoconti possono essere date anche parti delle dichiarazioni programmatiche della Giunta.

Art. 79
Fatto personale

regionale e a **dieci minuti** per gli interventi dei consiglieri soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche; prima della chiusura della discussione generale il Presidente della Regione ha diritto di replica per non più di **trenta minuti**. **(Termine immutato)**

2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione sul complesso dell'articolo e degli emendamenti, per non più di **quattro minuti** anche se sia proponente di più emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di **quattro minuti** fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda.

Art. 79
Fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i consiglieri, che di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

Art. 82 **Richiami pregiudiziali**

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, che deve essere illustrata per non più di **cinque minuti**, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di **cinque minuti** ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano. **L'intervento per fatto personale non può superare i tre minuti.**

Art. 82 **Richiami pregiudiziali**

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, che deve essere illustrata per non più di **due minuti**, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di **due minuti** ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.

1 bis. I richiami all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori devono riguardare proposte strettamente relative ai punti oggetto della discussione.

Art. 83
Chiusura della discussione
generale

1. Esauriti gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare e della Giunta regionale, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

2. Qualora non sia stato deliberato il contingentamento dei tempi, la chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre **cinque minuti** ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

3. Dopo che è stata deliberata la chiusura anticipata della discussione generale, ha ancora facoltà di parlare un consigliere per Gruppo che ne faccia richiesta.

3 bis. La chiusura anticipata della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo o dal Presidente a norma dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 bis, nonché del comma 7 dell'articolo 34.

Art. 85
Votazione degli articoli e degli
emendamenti

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti.

Art. 83
Chiusura della discussione
generale

2. Qualora non sia stato deliberato il contingentamento dei tempi, la chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre **tre minuti** ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

Art. 85
Votazione degli articoli e degli
emendamenti

2. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi totali; emendamenti sostitutivi totali; emendamenti soppressivi parziali; emendamenti sostitutivi parziali o modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.

3. Nel caso della presentazione di un solo emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

4. È sempre ammessa la votazione per parti separate, purché le singole parti abbiano contenuto normativo autonomo.

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

6. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario, e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto, qualora i proponenti siano i medesimi, del loro parere. Se il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

6 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti aventi una parte comune identica, alla quale può essere attribuito il significato di

principio, ed una parte recante una variazione ogni volta diversa, il Presidente pone in votazione preliminarmente il principio; in caso di voto contrario tutti gli altri emendamenti aventi la medesima parte comune decadono.

7. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputerà opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esprimere la ragione per un tempo non eccedente i **tre minuti**.

9. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo.

10. Il relatore della Commissione e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione per un tempo non superiore a **cinque minuti**.

Art. 86 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi ad altra data o che il provvedimento debba essere rinviato in Commissione, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esprimere la ragione per un tempo non eccedente i **due minuti**.

10. Il relatore della Commissione e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione per un tempo non superiore a **tre minuti**.

Art. 86 Questione pregiudiziale e sospensiva

2. La questione sospensiva su richiesta della Giunta o di cinque consiglieri o di un Presidente di Gruppo, può essere proposta anche nel corso dell'esame degli articoli, purché l'esame del provvedimento riprenda entro la tornata.

3. Esse sono discusse prima che si entri o che si continui nella discussione, né questa prosegue se prima il Consiglio non le abbia respinte.

4. Oltre al proponente, può parlare un consigliere per Gruppo; ciascun intervento non può superare i **cinque minuti**.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola, oltre ai proponenti, soltanto un consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i **cinque minuti**. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide votando, per alzata di mano, sulle singole questioni. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.

6. In caso di concorso di più questioni sospensive si applica la norma di cui al comma 5 e l'Assemblea, se la sospensione è approvata, si pronuncia anche sulla sua durata.

Art. 89 **Coordinamento finale**

1. Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e

4. Oltre al proponente, può parlare un consigliere per Gruppo; ciascun intervento non può superare i **tre minuti**.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola, oltre ai proponenti, soltanto un consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i **tre minuti**. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide votando, per alzata di mano, sulle singole questioni. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 89 **Coordinamento finale**

1. Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le

proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti per non più di **cinque minuti** ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito.

Art. 91
Tipi di votazione

1. Le votazioni in Assemblea hanno luogo peralzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.

2. In tutti i tipi di votazione i voti possono essere espressi mediante procedimento elettronico.

3. Non si può procedere ad alcuna votazione se non siano trascorsi almeno **dieci minuti** dall'inizio di ciascuna seduta.

Art. 95
Astensioni e dichiarazioni di voto

1. I consiglieri, prima di ogni votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a **tre minuti** e comunque entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 23 bis.

2. ABROGATO

rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti per non più di **due minuti** ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito.

Art. 91
Tipi di votazione

3. Non si può procedere ad alcuna votazione se non siano trascorsi almeno **cinque minuti** dall'inizio di ciascuna seduta.

Art. 95
Astensioni e dichiarazioni di voto

1. I consiglieri, prima di ogni votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a **un minuto** e comunque entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 23 bis.

1 bis. Il Presidente, prima di ogni votazione, invita il richiedente a fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di tre minuti; sono ammesse ulteriori dichiarazioni di voto solamente dei consiglieri che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio gruppo e possono intervenire per non più di un minuto.

3. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione. 4. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni. 4 bis. I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio voto sono considerati votanti, purché presenti in Aula.

Art. 100
Inserimento nella
programmazione bimestrale

1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un consigliere per Gruppo per non più di **cinque minuti**.

2. L'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

2 bis. I progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato, sono inseriti nella programmazione bimestrale dei lavori trascorsi sessanta giorni dalla loro presentazione. I predetti termini sono prorogati di ulteriori sessanta giorni su richiesta della Giunta regionale, o dei Presidenti di Gruppo rappresentanti almeno un terzo dei consiglieri, o della competente Commissione consiliare, o del proponente.

Art. 100
Inserimento nella
programmazione bimestrale

1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un consigliere per Gruppo per non più di **tre minuti**.

Art. 109
Svolgimento delle interpellanze in
Assemblea

1. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere l'iscrizione di un'interpellanza nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione.

2. La Giunta può consentire che l'interpellanza venga svolta subito, al momento dell'annuncio dell'avvenuta presentazione.

3. Se la Giunta non ha manifestato gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2 le interpellanze sono svolte, entro trenta giorni dalla loro presentazione, nelle sedute dell'Assemblea ad esse dedicate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e nel numero stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

4. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

5. Il tempo concesso all'interpellante non può superare i **cinque minuti** per l'illustrazione e i **tre minuti** per l'eventuale replica alle dichiarazioni della Giunta regionale per precisare di essere o no soddisfatto.

6. Le dichiarazioni della Giunta regionale su un'interpellanza non devono superare i **cinque minuti**.

7. Di norma nessun Gruppo proponente può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.

Art. 109
Svolgimento delle interpellanze in
Assemblea

(Termine immutato)
(Termine immutato)

(Termine immutato)

Art. 115
Modalità della discussione in
Assemblea

1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta con l'illustrazione di uno dei presentatori per non più di **quindici minuti**, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento. L'intervento della Giunta deve essere contenuto entro **quindici minuti**; quello dei singoli consiglieri entro **sei minuti**. Il consigliere che ha illustrato la mozione non può successivamente intervenire nella discussione generale.

2. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

3. Lo svolgimento di una o più interpellanze può essere abbinato alla discussione di mozioni sullo stesso argomento. In tal caso gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione.

Art. 116
Replica – emendamenti –
votazione

1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica, per non più di **sei minuti**, prima della chiusura della discussione.

2. Alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente o gruppo di proponenti può illustrare, indipendentemente dal numero degli emendamenti, durante l'intervento previsto dall'articolo 115.

Art. 115
Modalità della discussione in
Assemblea

1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta con l'illustrazione di uno dei presentatori per non più di **sette minuti**, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento. L'intervento della Giunta deve essere contenuto entro **dieci minuti**; quello dei singoli consiglieri entro **cinque minuti**. Il consigliere che ha illustrato la mozione non può successivamente intervenire nella discussione generale.

Art. 116
Replica – emendamenti –
votazione

1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica, per non più di **tre minuti**, prima della chiusura della discussione.

3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

4. La votazione di una mozione può farsi per parti.

Art. 121
Comunicazioni della Giunta

1. La Giunta regionale può sempre fare al Consiglio comunicazioni che non eccedano i **dieci minuti**, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio.

2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale ciascun Gruppo può intervenire per non più di **dieci minuti**. La discussione si chiude con l'eventuale replica della Giunta, per non più di dieci minuti.

Art. 122
Discussione e votazione di ordine del giorno

1. Nell'esame di un progetto di legge, di una mozione o di altri atti sottoposti all'approvazione del Consiglio possono essere presentati, sull'argomento in discussione, ordini del giorno al fine di promuovere una decisione da parte del Consiglio.

2. Non sono ammessi ordini del giorno non strettamente connessi con l'argomento in discussione.

3. Gli ordini del giorno sono presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai **dieci minuti**. Il parere sugli ordini del giorno da parte del relatore della Commissione

Art. 121
Comunicazioni della Giunta

(Termine immutato)

(Termine immutato)

Art. 122
Discussione e votazione di ordine del giorno

3. Gli ordini del giorno sono presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai **cinque minuti**. Il parere sugli ordini del giorno da parte del relatore della Commissione sull'argomento in

sull'argomento in discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di **dieci minuti**.

4. I singoli consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di **tre minuti** ciascuno. Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo, la sua durata va contenuta in dieci minuti. I presentatori possono non insistere per la votazione qualora l'ordine del giorno venga accolto dalla Giunta come raccomandazione.

5. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale devono essere sottoscritti da almeno otto consiglieri e non possono essere illustrati.

6. La votazione di un ordine del giorno può farsi per parti.

discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di **cinque minuti**.

4. I singoli consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di **un minuto** ciascuno. ~~Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo, la sua durata va contenuta in dieci minuti.~~**(soppresso)**. I presentatori possono non insistere per la votazione qualora l'ordine del giorno venga accolto dalla Giunta come raccomandazione.